

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 971

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALESSI

Presentata il 3 febbraio 1969

**Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti
in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento in questi ultimi anni ha approvato vari provvedimenti legislativi, coi quali è venuto incontro alle molteplici esigenze della scuola e del suo personale insegnante in particolari condizioni (legge 28 luglio 1961, n. 831; legge 25 luglio 1966, n. 603 e successive integrazioni; legge 28 marzo 1968, n. 359; legge 2° aprile 1968, n. 468).

In virtù di tali provvedimenti, hanno trovato definitiva sistemazione nei ruoli della scuola media di primo e secondo grado migliaia di professori e di maestri di ruolo laureati, in possesso del requisito dell'abilitazione e non (citata legge n. 359 del 1968).

Nessuno, però, si illude che il problema del reclutamento degli insegnanti, venuto fuori nella sua maggiore ampiezza con l'istituzione della scuola media dell'obbligo su tutto il territorio nazionale, sia stato interamente risolto.

Molte cattedre restano ancora vuote, e molte altre ancora si creeranno con l'ampliarsi della richiesta di cultura maggiore e migliore di quella tradizionale.

Mentre la scuola cresce, in ogni sua dimensione, sempre più vive si fanno la necessità e l'urgenza, avvertite da tutti, di dar

vita a nuove forme di reclutamento di personale qualificato.

In attesa di sistemazione nei ruoli della scuola media dell'obbligo restano intanto i professori non abilitati e i maestri di ruolo laureati che non hanno potuto beneficiare dei precedenti provvedimenti legislativi, o per non avere il prescritto requisito dell'abilitazione (legge n. 831 del 1961, legge n. 603 del 1966, legge n. 468 del 1968), e per non essersi trovati in servizio negli istituti di istruzione artistica (legge n. 359 del 1968).

Gli abilitati all'insegnamento trovarono infatti posto nei ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado (leggi numeri 831, 603 e 468), mentre i non abilitati trovarono posto nei ruoli degli istituti d'istruzione artistica, se vi avevano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 (legge n. 359).

Gli insegnanti che la presente proposta di legge prende in considerazione hanno prestato servizio nella scuola, primaria e secondaria, da un numero di anni di gran lunga superiore a quello che è stato richiesto per la immissione nei ruoli dalle leggi sopracitate. E se circostanze varie hanno impedito ad essi di trovarsi in possesso dell'abilitazione,

o di avere prestato servizio negli istituti di istruzione artistica, nondimeno, nel lungo esercizio dell'insegnamento, essi hanno maturato cultura, sperimentato metodi, acquistato capacità, degni di considerazione e di fiducia: in posizione di insegnanti di ruolo, essi potrebbero, certamente, come il passato, svolgere opera altamente meritevole, a servizio di altre generazioni.

D'altra parte, il criterio di immettere nei ruoli soltanto personale abilitato è stato ormai superato dalla più volte richiamata legge 28 marzo 1968, n. 359.

Comprensibile è poi lo stato d'animo in cui essi insegnanti attualmente si trovano, chiamati ad affrontare, alla loro età, un esame il cui esito potrebbe dipendere dalla prontezza e da un riposo, sia pure momentaneo, ma fatale, della memoria, e la conseguente preoccupazione del danno che potrebbe derivare alle loro famiglie da un esito negativo.

A ciò si aggiunga la coscienza che essi hanno dell'andamento degli esami, in cui il fattore diversità dei criteri di valutazione da commissione a commissione pesa spesso in misura determinante sulla formulazione del giudizio sui candidati.

È stato detto che gli esami sono esami: ogni esame ha le sue vittime. Ebbene, il timore di potere essere tra queste, per gli imponderabili che si celano sempre in qualsiasi esame, li pone in condizioni davvero del tutto sfavorevoli per affrontare l'esame previsto dall'articolo 7 della legge n. 603 del 1966.

Per questi ed altri motivi, sui quali ritengo superfluo richiamare la vostra attenzione per venire incontro alle esigenze del mondo della scuola, io vi chiedo di voler abrogare l'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 e di voler approvare la proposta di legge che raccomando alla vostra sensibilità.

La richiesta del corso abilitante, però, non è fondata sulla convinzione che esso sia indispensabile ai fini della immissione degli

insegnanti nei ruoli della scuola media dell'obbligo. L'indispensabilità, anzi, è venuta a decadere, come sopra specificato, in seguito all'approvazione della su richiamata legge 28 marzo 1968, n. 359.

La richiesta, piuttosto, è suggerita dalla opportunità di conciliare i discordi pareri che possano sussistere tra i membri delle competenti Commissioni parlamentari, ed anche dalla considerazione che la frequenza di un corso qualificato può sempre giovare al perfezionamento dei doveri, in virtù anche della possibilità di comunicazione delle reciproche conoscenze nel campo della didattica dell'insegnamento.

L'immissione in ruolo dei predetti insegnanti fu anche suggerita, a suo tempo, dalla Commissione d'indagine, con relazione presentata al Ministro della pubblica istruzione il 24 luglio 1963.

Stranamente, la legge 25 luglio 1966, numero 603 non ne tenne conto, ed ignorò anche la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 7 luglio 1964, la quale ebbe a dichiarare che per accedere all'insegnamento nelle scuole di Stato non è indispensabile l'esame di abilitazione.

La richiesta di valutare per intero il servizio prestato è dettata dalla opportunità di far precedere, nella graduatoria, gli insegnanti più anziani.

Onorevoli colleghi, gli esempi di comprensione e di sollecitudine del Parlamento nel venire incontro alle umane e legittime esigenze della scuola di Stato non mancano. Si tratta ora di avere altrettanta comprensione e sollecitudine nei riguardi degli insegnanti che hanno svolto la loro opera con abnegazione e attaccamento al dovere e alle istituzioni della scuola per moltissimi anni, e attendendone fiduciosi la loro definitiva sistemazione, in modo da poter continuare a svolgere con maggiore serenità ed entusiasmo la fatica iniziata nel lontano passato.

Con questo spirito, sottopongo alla vostra approvazione l'unita proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti non di ruolo, in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano prestato servizio per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono » nelle scuole statali e pareggiate di istruzione secondaria, nonché gli insegnanti elementari laureati che siano nel ruolo della scuola primaria con qualifica non inferiore a « buono » da almeno un quadriennio, possono chiedere di essere assunti nei ruoli della scuola media dell'obbligo, previa frequenza di un corso di formazione didattica secondo le norme della presente legge.

Per gli ex combattenti e assimilati, il servizio è ridotto ad anni tre.

ART. 2.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle domande pervenute, fisserà, con proprio decreto, la data d'inizio e di chiusura del corso, le modalità del concorso, il numero dei posti disponibili in ciascuna provincia e nella Regione autonoma della Valle d'Aosta per ciascun tipo d'insegnamento, il punteggio da attribuirsi al servizio e alle qualifiche degli insegnanti.

Il servizio sarà valutato per intero.

Alla fine del corso, da svolgersi nel periodo estivo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà rilasciato a ciascun partecipante un attestato avente valore di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie dell'obbligo.

ART. 3.

Gli insegnanti, che intendono avvalersi del beneficio di cui alla presente legge, devono, entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al precedente articolo 2, inoltrare domanda al provveditorato agli studi di non più di tre province, ivi compresa quella di residenza.

I provveditori agli studi, e per la Valle d'Aosta il sovrintendente alla pubblica istruzione, compileranno le graduatorie in

base alla documentazione ricevuta e le invieranno al Ministero della pubblica istruzione, insieme con le proposte di nomina, dopo avere ricevuto le attestazioni di cui al precedente articolo 2, alle quali sarà attribuito un punteggio unico.

ART. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 luglio 1966, numero 603.

ART. 5.

L'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 è abrogato.

ART. 6.

Alla copertura della spesa occorrente per il funzionamento del corso di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvederà con i fondi attualmente a disposizione per gli esami di abilitazione all'insegnamento secondario, integrati da tasse di frequenza a carico degli interessati.